**[CARTA INTESTATA DELLA DITTA ESECUTRICE]**

**Cantiere: FERMATA SORGENIA POWER Centrale Termoelettrica di APRILIA (LT) – Novembre 2022**

**Oggetto: ASSEVERAZIONE relativa alla informazione, formazione generale e formazione specifica delle proprie maestranze che verranno impiegate in cantiere**

**[rif. D.Lgs. 81/08: Titolo I, capo III, sez. IV, art. 36 e art. 37]**

Il Sottoscritto ................................................., nato a…...................... il ...................... e residente in via ......................... comune ................... (....) CAP ......................

codice fiscale \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

Rappresentante Legale della ditta ........................ Affidataria ed Esecutrice dei lavori .......................... relativamente al progetto di ............................ da eseguirsi presso il sito produttivo industriale ..................

giusto incarico/contratto/odc n. ............................... del ............................

**DICHIARA E ASSEVERA**

(Art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 s.m.i.)

*sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fatte salve le responsabilità penali di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,*

- che tutte le maestranze che verranno impiegate nel cantiere in oggetto, a vario titolo e per tutte le mansioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione dei lavori appaltati, sono state formate e informate ed addestrate, secondo quanto richiesto dalle norme vigenti in materia

- di avere assolto agli obblighi di formazione e addestramento specifico per le proprie maestranze e per tutti i lavoratori che verranno impiegati durante i lavori, in particolar modo per le mansioni esposte a rischi per i quali la norma vigente richiede attestati di frequenza a corsi abilitanti.

- di avere effettuato all’interno della propria azienda, in riferimento ai lavoratori che verranno occupati durante i lavori di fermata di cui in oggetto, verifiche opportune e puntuali circa l’adeguatezza e la validità dei verbali di formazione e degli attestati dei corsi frequentati, in accordo ai contenuti e ai programmi di informazione, formazione e addestramento previsti dalla legge vigente.

- di essere a conoscenza che i verbali di formazione e gli attestati in corso di validità dovranno essere presenti in cantiere ed esibiti a semplice richiesta verbale del CSE e del suo staff di coordinamento, durante le visite/audit di controllo sui posti di lavoro durante le attività di fermata.

- di sollevare fin d’ora il CSE ed il RL da ogni incombenza o responsabilità per avere eventualmente introdotto in area di cantiere personale appartenente alla propria impresa (diretto o in distacco o in altra forma di prestazione di lavoro per conto della propria impresa esecutrice), non adeguatamente informato, formato e/o addestrato, in relazione all’attività da svolgere in cantiere.

LUOGO/DATA: ................ / .......................

**Il Datore di Lavoro**

Firma e timbro impresa

……………………..............…..........……

Allega inoltre la seguente documentazione:

*- elenco del personale e relativa mansione*

***NB: l’elenco va aggiornato ogni volta a seguito di cambio/variazione di personale o cambio mansione***

***Rif. Normativo***

***D.Lgs. 81/08 e s.m.i.***

***Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO***

***Art. 36. Informazione ai lavoratori***

*1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*

*a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;*

*b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;*

*c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;*

*d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.*

*2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:*

*a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;*

*b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;*

*c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.*

*3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.*

*4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.*

***Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti***

*1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:*

*a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;*

*b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.*

*2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.*

*3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.*

*4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:*

*a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;*

*b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;*

*c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.*

*5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.*

*6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.*

*7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:*

*(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009)*

*a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;*

*b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;*

*c) valutazione dei rischi;*

*d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.*

*7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.*

*(comma introdotto dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009)*

*8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

*9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.*

*10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.*

*11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:*

*a) principi giuridici comunitari e nazionali;*

*b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*

*c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;*

*d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;*

*e) valutazione dei rischi;*

*f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;*

*g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;*

*h) nozioni di tecnica della comunicazione.*

*La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.*

*12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.*

*(comma così sostituito dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009)*

*13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.*

*14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.*

*(comma così modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 106 del 2009)*

*14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6. Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e dell’articolo 37, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.*

*(comma introdotto dall'art. 32, comma 1, lettera d), legge n. 98 del 2013)*